



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ROMANO D'EZZELINO

Via Velo, 65/67 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

☎ Tel. 0424.36468 – ✉ e-mail: viic88900a@istruzione.it

✉ e-mail PEC: viic88900a@pec.istruzione.it – Sito web: www.icromano.edu.it

C.M. VIIC88900A – C.F. 82003110242

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il T.U. D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;

VISTO il DPR 275 del 8 marzo 1999;

VISTO il D.P.R. n. 157 2 marzo 1998, artt. 6-7;

VISTO il D.Lgs 165/2001 art. 25 comma 2;

VISTO il D.I. 129 del 2018;

VISTO D.L. 150/2009;

VISTA la L. 107/2015;

VISTA la L. L.71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

VISTO lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24/06/1998 n. 249 così come modificato dal DPR n. 235 del 25 novembre 2007;

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'Istituto;

EMANA il seguente ALLEGATO 2 REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO al Regolamento dell'Istituto Comprensivo di Romano d'Ezzelino.

SOMMARIO

ALLEGATO 2: REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO	3
1. Premessa	3
2. Bullismo e Cyberbullismo	3
2. 1) Definizione di bullismo	3
2. 2) Ruoli nel bullismo	4
2. 3) Definizione del cyberbullismo	4
Tipologie	5
Ruoli nel cyberbullismo	5
3. Responsabilità delle varie figure scolastiche e dei familiari	6
Il Dirigente Scolastico	6
Il Consiglio d'Istituto	6
Il Collegio dei docenti	6
I docenti	7
Il Consiglio di classe o di Interclasse	7
I coordinatori di classe	7
I collaboratori scolastici	7
Il referente scolastico area bullismo e cyberbullismo	8
Team Antibullismo e Team per l'emergenza	8
Le famiglie o chi esercita la responsabilità genitoriale	8
Gli alunni	8
4. Strumenti di segnalazione	9
5. Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola	10
6. Indicazioni operative	10
7. Allegati	11
8. Riferimenti normativi	11
9. Norme finali e transitorie	12

ALLEGATO 2: REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

1. Premessa

“Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola.

Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.

Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche. Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola.

Infine, il bullismo e il cyberbullismo, quest'ultimo inteso come estensione del comportamento perpetrato attraverso la rete, sono fenomeni complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di bambini e ragazzi, ma che possono avere, come spesso accade, rilevanza penale.

Al fine di integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, occorre mantenere una visione che tenga conto di tale complessità.”

La vera sicurezza sta nell'evitare situazioni problematiche acquisendo gli strumenti necessari per prevenirle e, al bisogno, gestirle.

Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime, occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come “ambiente di vita” che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo sia affettive e socio-relazionali.

2. Bullismo e Cyberbullismo

2. 1) Definizione di bullismo

Il Vademecum Bullismo e Cyberbullismo propone questa distinzione:

BULLISMO COS'È	BULLISMO COSA NON È
<p>Il bullismo è un <u>comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona</u>; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.</p> <p>Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio sulla vittima.</p> <p>Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.</p> <p>Manifestazioni di bullismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima; • VERBALE: insultare, deridere, offendere; • INDIRETTO/RELAZIONALE: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo. <p>Il bullismo è anche discriminatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ omofobico ✓ razzista ✓ contro le persone con disabilità. <p>Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani.</p>	<p>Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.</p> <p>Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.</p> <p>Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso.</p> <p>Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.</p>

2. 2) Ruoli nel bullismo

Nel bullismo tutti gli attori hanno una loro responsabilità. Le figure coinvolte possono essere:

- il bullo/a (colui/colei che compie azioni di sistematica prevaricazione e/o sopruso nei confronti di un soggetto più debole);
- la vittima (colui/colei che subisce prevaricazioni e/o soprusi);
- i sostenitori del bullo, cioè coloro che partecipano alle prepotenze non direttamente, ma sostenendole e che alimentano fortemente il clima ostile nei confronti della vittima;
- gli spettatori passivi che osservano, ma non prendono alcuna posizione;
- i difensori della vittima che intervengono direttamente aiutandola o cercando aiuto.

2. 3) Definizione del cyberbullismo

Il CYBERBULLISMO è il bullismo realizzato per via telematica; la Legge 71 del 2017 articolo 1 comma 2 riporta:

"... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi a oggetto anche uno o più componenti

della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

“La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell’universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.

Il cyberbullismo consiste nel porre in essere in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l’invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in Internet o sui social network. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale.

La dimestichezza che i giovani hanno con la tecnologia e la facilità con cui essi possono realizzare e perpetrare prepotenze informatiche, attraverso un click del mouse o un touch sul display, rendono più difficile il comprendere la potenza lesiva delle loro azioni virtuali, in quanto spesso nel cyberbullismo manca il contatto fisico con le vittime.

Il cyberbullismo non conosce limiti spaziali o temporali.

I cyberbulli hanno la libertà di poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale e ciò favorisce la deresponsabilizzazione. Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare un cyberbullo. I cyberbulli possono rendersi “anonimi”, in modo che la persona coinvolta non sappia con chi sta interagendo” .

Tipologie

Esistono diverse tipologie di cyberbullismo:

- Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all’interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog.
- Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Sextortion: pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

Ruoli nel cyberbullismo

I ruoli nel cyberbullismo possono essere molto diversi rispetto a quelli propri del bullismo:

- il cyberbullo: non necessariamente è il più forte fisicamente e psicologicamente, proprio perché lo schermo permette di nascondersi e di fare ciò che nella vita reale non si avrebbe il coraggio di fare. Può anche essere una persona sconosciuta dalla vittima, cosa che nel bullismo tradizionale non può avvenire;

- la cybervittima: può subire attacchi in ogni luogo e in ogni tempo, e può impiegare molto tempo prima di riuscire ad identificare, segnalare e bloccare il cyberbullo;
- i sostenitori: sono sia coloro che commentano positivamente e sostengono la diffusione del materiale compromettente, sia tutti quelli che lo ricevono, e pur non approvandone il contenuto non fanno nulla per bloccarne la diffusione;
- il cyberbullo-cybervittima: online è ricorrente il fatto che chi subisce prepotenze in un ambiente virtuale diventa a sua volta aggressore in un altro, vestendosi quindi contemporaneamente di ambedue i ruoli;
- gli spettatori passivi: non agendo a favore della vittima, con il loro comportamento diventano in qualche modo testimoni pro abuso;
- i sostenitori della vittima: gli utenti che decidono di segnalare ai gestori dei siti Web o dei social network i contenuti o i profili ritenuti offensivi.

3. Responsabilità delle varie figure scolastiche e dei familiari

L'Istituto Comprensivo di Romano d'Ezzelino dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso il PTOF, i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo:

Il Dirigente Scolastico

- "elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto;
- promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie, sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola";
- "attiva specifiche intese con servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti";
- "a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" (art.5 L.71/2017).

Il Consiglio d'Istituto

- "approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia".

Il Collegio dei docenti

- "all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale";

- "in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale";
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio".

I docenti

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola;
- "venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'Istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva".

Il Consiglio di classe o di Interclasse

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I coordinatori di classe

- "monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture)".

I collaboratori scolastici

- "svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente. Se dovessero intervenire per bloccare eventuali

comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto".

Il referente scolastico area bullismo e cyberbullismo

- "collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- crea alleanze con il Referente territoriale e regionale;
- coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)".

Team Antibullismo e Team per l'emergenza

Il Team Antibullismo (costituito dal Dirigente scolastico, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola come psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari) e il Team per l'Emergenza (con figure specializzate del territorio e il coinvolgimento delle altre agenzie educative coinvolte, anche attraverso reti di scopo) hanno le funzioni di:

- "coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipa anche il presidente del Consiglio di Istituto);
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo;
- raccogliere le segnalazioni sulla base dei modelli predisposti;
- coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe".

Le famiglie o chi esercita la responsabilità genitoriale

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- "firmano il Patto di corresponsabilità educativa scuola – famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e di cyberbullismo".

Gli alunni

- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- "partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa)";

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, messaggistica, social network,...) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non previo consenso del docente presente e per finalità didattiche concordate;
- devono rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

4. Strumenti di segnalazione

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

La L.71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"¹ si pone l'obiettivo "di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche".

Riporta, inoltre, per la prima volta i tempi e le modalità per l'oscuramento o il blocco dei dati personali del minore, o di contenuti che possono essere offensivi nei suoi confronti:

- "ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti [...] può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali ";
- "qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza [...], il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

La legge inoltre prevede, per i minori di età superiore ai quattordici anni che hanno commesso atti di cyberbullismo nei confronti di altri minorenni, la procedura di ammonimento da parte del Questore, il quale convoca il minore unitamente ad almeno un genitore.

L'ammonimento è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, sia quale autore del reato sia quale vittima, in procedimenti penali. L'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultra-quattordicenne, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta al Questore. È possibile ricorrere all'ammonimento soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione,

minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete internet nei confronti di un altro minore. La richiesta può essere presentata ad un qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Se l'istanza è ritenuta fondata, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi. La finalità dell'ammonimento è quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza.

Il Vademecum Bullismo e Cyberbullismo ribadisce che "la L.71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal bullo già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili. La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto socialmente pericoloso, è soggetto a misure di sicurezza".

5. Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola

L'Istituto considera infrazioni gravi i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno Sportello di ascolto per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

6. Indicazioni operative

AZIONI	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ	ALLEGATI
1. SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo	Scheda di prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe/interclasse Professori Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni	Scheda approfondita di segnalazione

3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe/interclasse Professori Alunni Genitori Psicologi Eventuali agenzie educative del territorio	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti - Ristabilire regole di comportamento in classe - Lettera di scuse da parte del bullo alla vittima - Scuse in un incontro con la vittima - Compito sul bullismo/cyberbullismo - Sportello Ascolto 	
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe/interclasse Professori Alunni Genitori Eventuali agenzie educative del territorio	SUGGERIMENTI: -Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo - Compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola - azioni di giustizia riparativa in collaborazione con enti esterni - eventuale sospensione - trasferimento a un'altra classe - espulsione dalla scuola	Esempio modello Verbale sanzioni disciplinari
5. VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe/interclasse docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, effettuare un monitoraggio per valutare: <ul style="list-style-type: none"> - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante; - se la situazione continua: proseguire o prendere in considerazione altri percorsi o modalità d'intervento. 	

7. Allegati

1. **"Protocollo di intervento** per un primo esame nei casi acuti e di emergenza" tratto dalle "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e di Cyberbullismo" (DM 18 del 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Istruzione).
2. **Scheda di prima segnalazione** prepotenze, bullismo, cyberbullismo utilizzabile da tutto il personale scolastico, dai genitori e dagli alunni, per segnalare episodi di prepotenza ritenuti di grado medio/grave, utile a ricostruire e analizzare il fatto compiuto, reperibile nel sito dell'Istituto.
3. **Scheda di valutazione approfondita** utile al Referente bullismo e cyberbullismo e al Consiglio di Classe per definire, descrivere in modo dettagliato l'episodio di bullismo o cyberbullismo, registrare gli interventi decisi e gli esiti del successivo monitoraggio.

8. Riferimenti normativi

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

- dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38 recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";
- dal Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021
"Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo";
- dal Vademecum Bullismo e Cyberbullismo, maggio 2021 "Aggiornamento a seguito dell'emanazione delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo".

9. Norme finali e transitorie

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti.

Eventuali successive disposizioni normative di rango superiore sono da intendersi come sostitutive o integrative di quanto previsto dal presente regolamento e non richiederanno una ulteriore approvazione dello stesso da parte degli organi collegiali.

Approvato dal Collegio Docenti in data 15/11/2022
Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 23/12/2022